



REGIONE DELLA PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 OTTOBRE 1996

N. 144 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"

L'anno millenovecento novantasei il giorno ventidue del mese di ottobre
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica
si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Giovanni Copertino
Vice Presidenti i sigg. sig. Gaetano Carrozzo - rag. Lucio Tarquinio
Consiglieri Segretari i Sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio f.f. sig. Alfonso Vigilante
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	h	
2) ALOISI Vito Leonardo	h	
3) AMODIO Felice	h	
4) ANGIULI Vito	h	
5) BALDUCCI Enrico	h	
6) BASURTO Massimo	h	
7) CAMILLI Fabrizio	h	
8) CARBONELLI Anna Maria	h	
9) CAROPPO Luigi	h	
10) CARROZZO Gaetano	h	
11) CARUSO Vincenzo	h	
12) CERA Angelo	h	
13) COLANGELO Sabino	h	
14) COLASANTO Angelo	h	
15) COPERTINO Giovanni	h	
16) CROCCO Antonio	h	
17) DE CRISTOFARO Mario	h	
18) D'ERARIO Grazia	h	h
19) DI BELLO Rossana	h	
20) DICESARE Rosaria	h	
21) DI DONNA Giuseppe	h	
22) DIPIETRANGELO Carmine	h	
23) DISTASO Salvatore	h	
24) ERRICO Enrica	h	
25) FERRI Giuseppina	h	
26) FESTINANTE Luigi	h	
27) FIORENTINO Nunziata	h	
28) FITTO Raffaele	h	
29) FRISULLO Alessandro	h	
30) GALASSO Matteo	h	
31) GODELLI Silvia	h	
32) GUALTIERI Gualtiero	h	

	Presenti	Assenti
33) INTRONA Onofrio	h	
34) LOMELO Domenico	h	
35) LOSPINUSO Pietro	h	
36) MACRI Camillo	h	
37) MARMO Nicola	h	
38) MINCUZZI Mattia	h	
39) MINEO Luciano	h	
40) MONGIELLO Salvatore	h	
41) MORRA Carmelo	h	
42) PALESE Rocco	h	
43) PELLEGRINO Donato	h	
44) PEPE Pietro	h	
45) RINALDI Rosario	h	
46) RUOCCO Roberto	h	
47) SACCOMANNO Michele	h	
48) SALAMINO Angelo	h	
49) SANTANIELLO Enrico	h	
50) SARDELLI Luciano	h	
51) SEMERARO Giuseppe	h	
52) SGOBIO Cosimo	h	
53) STEFANETTI Armando	h	
54) STRAZZERI Marcello	h	
55) TAGLIENTE Nicola	h	
56) TARQUINIO Lucio	h	
57) TATEO Pietro	h	
58) TEDESCO Alberto	h	
59) TONDO Antonio	h	
60) TUNDO Roberto	h	
61) URSI Antonio	h	
62) UZZI William	h	
63) VALENTE Giovanni	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è la proposta di legge a firma dei consiglieri Palese, Tundo, Mineo, Colasanto, Strazzeri, Errico, Ferri, Ursi, Uzzi, Pepe, Pellegrino, Godelli, Dicesare e Dipietrangelo "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto".

Dà la parola al relatore, cons. Palese, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi S.I. e F.I.), espressi e accertati per alzata di mano,


D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)





LEGGE REGIONALE

"Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

- a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- d) dell'eventuale espianto.

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornaliera.

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel



tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unità sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 70% della somma totale preventivata.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi S.I. e F.I.)

Art. 2

1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.

2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.

3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi S.I. e F.I.)



Art. 3

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 l.r. n. 11/90)" che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilità di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

3. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi S.I. e F.I.)

Art. 4

1. E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi S.I. e F.I.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig. Alfonso Vigilante)